

GRUPPO D'ARME GUARNIERI D'URSLINGEN

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

IL GIORNO 3 LUGLIO 2022 SI È RIUNITA PRESSO IL KILL-TIME PUB, VIALE RICCARDO PITTERI 7, FARRA D'ISONZO, L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER TRATTARE E DELIBERARE SUL SEGUENTE

ORDINE DEL GIORNO

- I. MODIFICA DELLO STATUTO PER ADEGUAMENTI AL CODICE DEL TERZO SETTORE;
- II. AMMISSIONE NUOVO SOCIO;
- III. VARIE ED EVENTUALI.

IL PRESIDENTE RILEVA CHE LA RIUNIONE È STATA REGOLARMENTE CONVOCATA:

PRESENTI: 10

RAPPRESENTATI: 0

COME RISULTA DALL'ALLEGATO REGISTRO PRESENZE (ALLEGATO A). PERTANTO AI SENSI DEL VIGENTE STATUTO, L'ASSEMBLEA È REGOLARMENTE COSTITUITA ED ATTA A DELIBERARE. IL PRESIDENTE CHIAMA ALLE FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL SOCIO SIMONE FREDDI.

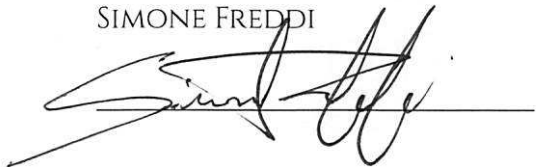
- I. SU RICHIESTA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, L'ASSOCIAZIONE DEVE ADEGUARE LO STATUTO PER USUFRUIRE DELL'ISCRIZIONE AUTOMATICA AL REGISTRO DEL TERZO SETTORE, IN OTTEMPERANZA ALLE NORME IMPOSTE DAL D. LGS. 117/2017. NELLO SPECIFICO LE RICHIESTE SONO:
 - MODIFICA ALL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO PER RIMUOVERE LA LIMITAZIONE DELLA MAGGIORE ETÀ NECESSARIA ALL'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE;
 - INSERIMENTO DEL RIFERIMENTO NORMATIVO AL VOLONTARIATO E ALL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO AI SENSI DELL'ART. 17 CTS.

IL NUOVO STATUTO, REDATTO INCLUDENDO TALI MODIFICHE (ALLEGATO B), VIENE APPROVATO, DELEGANDO AL PRESIDENTE GLI ADEMPIMENTI PER LA SUA REGISTRAZIONE.

- II. VISTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE PRESENTATA DA ROSARIO ANDREA GRECO IL 3 LUGLIO 2022, L'ASSEMBLEA APPROVA ALL'UNANIMITÀ IL SUO INGRESSO NELL'ASSOCIAZIONE.
- III. VENGONO IN BREVE ORGANIZZATI I LAVORI E DECISI GLI ACQUISTI FUTURI NECESSARI ALL'ASSOCIAZIONE PER PRESENZIARE ALLE PROSSIME RIEVOCAZIONI.

NON ESSENDOSI ALTRO SU CUI DELIBERARE, L'ASSEMBLEA VIENE SCIOLTA PREVIA
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
SIMONE FREDDI



IL PRESIDENTE
FRANCESCO KOMAULI



1 AGO. 2022

REGISTRATO A GORIZIA il
al n. 546 Vol. serie 3 Atti Privati
non autenticati.
Liquidati Euro 65000

IL FUNZIONARIO
Annamaria Podbersig
* firma su delega del Direttore Provinciale



GRUPPO D'ARME GUARNIERI D'URSLINGEN

REGISTRO PRESENZE

I SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA IL GIORNO 3 LUGLIO 2022 A FARRA D'ISONZO

DICHIARANO

DI AVERNE PRESO PARTE, PARTECIPANDO ALLA DISCUSSIONE E ALLE VOTAZIONI,
APPONENDO LA PROPRIA FIRMA IN CORRISPONDENZA DEL PROPRIO NOMINATIVO.

(INDICARE "ASSENTE" O "DELEGA" IN MANCANZA DELLA FIRMA, NEI RISPETTIVI CASI)

SOCIO

FIRMA

DANIEL BARBANA

ASSENTE

NICHOLAS BONINI

Nicholas Bonini

GLORIA FERASSUTTI

Ferassutti Gloria

SIMONE FREDDI

Simone Freddi

MARIO IOSINI

Mario Iosini

FILIPPO KOMAULI

Filippo Komauli

FRANCESCO KOMAULI

Francesco Komauli

EMANUELE MARCHIORO

Emanuele Marchioro

VALERIO PIASENTIER

Valerio Piasentier

LUCA PRESOT

Luca Presot

MANFREDI QUASSI

ASSENTE

MARCO TAMBURLINI

ASSENTE

DARIO URBAN

LE DELEGHE DEI SOCI RAPPRESENTATI RILASCIATE AI SOCI PRESENTI VANNO ALLEGATE
COME PARTE INTEGRANTE DEL REGISTRO PRESENZE

Allegato 1

11 AGO. 2022

REGISTRATO A GORIZIA II

IL FUNZIONARIO

al n. 546

vol.

serie 3 Atti Privati

Annamaria Poudersig

Liquidati Euro

firma su delega del Direttore Provinciale

GRUPPO D'ARME GUARNIERI D'URSLINGEN

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È COSTITUITA L'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA CULTURALE SPORTIVA
DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA

GRUPPO D'ARME GUARNIERI D'URSLINGEN ASD APS

ART. 2 - PRINCIPI

L'ASSOCIAZIONE È FONDATA SU PRINCIPI DEMOCRATICI, RIPUDIA QUALSIASI FORMA DI
VIOLENZA, È APARTITICA, APOLITICA E NON LEGATA AD ALCUNA FEDE RELIGIOSA, HA
DURATA ILLIMITATA NEL TEMPO, NON HA FINI DI LUCRO, PERSEGUE FINALITÀ CIVICHE,
SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE.

SI CONFORMA ALLE DISPOSIZIONI DEL CONI E A STATUTO E REGOLAMENTI
DELL'ORGANISMO DI PROMOZIONE SPORTIVA A CUI ADERISCE.

LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI IN FAVORE DEI PROPRI ASSOCIATI O
DI TERZI AVVIENE AVVALENDOSI IN MODO PREVALENTE DELL'ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO DEI PROPRI ASSOCIATI. VI È LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI ANCHE
DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARI COME CODIFICATO DALL'ART. 17 DEL D. LGS. 117/2017.

NON DISPONE LIMITAZIONI CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE E
DISCRIMINAZIONI DI QUALSIASI NATURA IN RELAZIONE ALL'AMMISSIONE DEGLI
ASSOCIATI. NON PREVEDE IL DIRITTO DI TRASFERIMENTO, A QUALSIASI TITOLO, DELLA
QUOTA ASSOCIATIVA, NÉ COLLEGA, IN QUALSIASI FORMA, LA PARTECIPAZIONE SOCIALE
ALLA TITOLARITÀ DI AZIONI O QUOTE DI NATURA PATRIMONIALE.

L'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE E IL SUO RINNOVO SONO A TITOLO GRATUITO E NON
PREVEDONO IL VERSAMENTO DI UNA QUOTA ASSOCIATIVA.

ART. 3 - SEDE

L'ASSOCIAZIONE HA SEDE IN VIA MONTISEL 20, 34072 FARRA D'ISONZO, GORIZIA.

Allegato 2
REGISTRATO A GORIZIA il 1 AGO. 2022
al n. 546 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro



* firma su delega del Direttore Provinciale

TITOLO II - FINALITÀ

ART. 4 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'ASSOCIAZIONE SI PONE COME SCOPO STATUTARIO LO STUDIO, LA SPERIMENTAZIONE E LA DIVULGAZIONE DELL'USO DELLE ARMI STORICHE, TRA CUI ARMI BIANCHE, DA LANCIO ED OSSIDIONALI, PRINCIPALMENTE NEL CONTESTO DELL'EUROPA MEDIEVALE. PROMUOVE ATTIVITÀ SPORTIVE LEGATE ALLE ARMI STORICHE, TRA CUI ARMEGGIO MEDIEVALE, LANCIO DELLA SCURE E TIRO CON ARCO O BALESTRA, CURANDO L'ORGANIZZAZIONE DI ALLENAMENTI DEDICATI AI SOCI, GARE ED ESIBIZIONI.

L'ASSOCIAZIONE PROMUOVE LA SUA ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI STORICO-CULTURALI, CON FINALITÀ DI DIFFONDERE AD UNA VASTA PLATEA I CONCETTI FONDAMENTALI CHE RIGUARDANO SUDDETTE ARMI. SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ ANCHE ATTRAVERSO SAGGI, RIVISTE, SEMINARI, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICAZIONI A STAMPA, MULTIMEDIALI E TELEMATICHE, ITINERARI DIDATTICI PER LE SCUOLE, PERCORSI TURISTICI.

LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI CUI SOPRA SONO RICONDUCIBILI ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 1 LETTERE DA A) A Z) DEL D. LGS. 117/2017:

- I. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, INCLUSE ATTIVITÀ, ANCHE EDITORIALI, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO;
- T. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

L'ASSOCIAZIONE SI AVVALE DI OGNI STRUMENTO UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DELLO STATUTO SOCIALE, IN PARTICOLARE DELLA COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI, ANCHE ATTRAVERSO LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI, DELLA PARTECIPAZIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ O ENTI AVENTI SCOPI CONNESSI AI PROPRI.

ART. 5 - ATTIVITÀ COLLATERALI

L'ASSOCIAZIONE PUÒ ESERCITARE, A NORMA DELL'ART. 6 DEL D. LGS. 117/2017, ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE DI INTERESSE GENERALE, SECONDARIE E STRUMENTALI RISPETTO A QUESTE ULTIME, SECONDO CRITERI E LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, CON I CONSEGUENTI OBBLIGHI IN CAPO ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

L'ASSOCIAZIONE PUÒ SVOLGERE QUALSIASI ALTRA ATTIVITÀ CULTURALE, SPORTIVA O RICREATIVA E COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE ECONOMICA O FINANZIARIA, MOBILIARE O IMMOBILIARE, PER IL MIGLIORE RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI FINI.

L'ASSOCIAZIONE PUÒ, ESCLUSIVAMENTE PER SCOPO DI AUTOFINANZIAMENTO E SENZA FINE DI LUCRO, ESERCITARE LE ATTIVITÀ MARGINALI PREVISTE DALLA LEGGE.

TITOLO III - SOCI

ART. 6 - ADESIONE

POSSONO FAR PARTE DELL'ASSOCIAZIONE PERSONE CHE, CONDIVIDENDO LE FINALITÀ DEL PRESENTE STATUTO, INTENDONO PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALL'ASSOCIAZIONE, MEDIANTE INOLTRO DI DOMANDA SCRITTA SULLA QUALE L'ASSEMBLEA DEI SOCI NE DELIBERA L'AMMISSIONE O IL RIGETTO.

NON È AMMESSA LA TEMPORANEITÀ DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA.

NON VI È LIMITE MASSIMO AL NUMERO DI SOCI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE, MA NON PUÒ, IN OGNI CASO, ESSERE INFERIORE AL MINIMO STABILITO DALLA LEGGE.

ART. 7 - DIRITTI

I SOCI HANNO DIRITTO A RICEVERE, ALL'ATTO DELL'AMMISSIONE E OGNI ANNO SUCCESSIVO, A TITOLO GRATUITO, LA TESSERA SOCIALE CHE HA VALIDITÀ PER L'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE A TUTTE LE ATTIVITÀ PROMOSSE DALL'ASSOCIAZIONE, DI USUFRUIRE DI TUTTE LE STRUTTURE, DEI SERVIZI, DELLE ATTIVITÀ, DELLE PRESTAZIONI E PROVVIDENZE ATTUATE DALL'ASSOCIAZIONE, DI INTERVENIRE CON DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE, DI CONCORRERE ALLE CARICHE SOCIALI SE IN POSSESSO DEI REQUISITI.

ART. 8 - DOVERI

GLI ASSOCIATI SONO TENUTI ALL'OSSERVANZA DELLO STATUTO, DEGLI EVENTUALI REGOLAMENTI, DELLE DELIBERE E DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

L'ASSOCIATO SI IMPEGNA A SEGUIRE ATTIVAMENTE I CORSI E GLI ALLENAMENTI DI ARMEGGIO ORGANIZZATI DALLA SEZIONE DI STORIA DELLE ARMI E DELLA TATTICA MILITARE DELL'ACCADEMIA JAUFRÉ RUDEL DI STUDI MEDIEVALI DI GRADISCA D'ISONZO, IN MODO DA OTTENERE E CONSOLIDARE LE COMPETENZE SCHERMISTICHE DI ARMEGGIO, SOTTO L'ASPETTO ATLETICO, TECNICO E CULTURALE, NECESSARIE ALL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE. LA SOSPENSIONE DEI RAPPORTI CON LA SUDETTA ACCADEMIA NON PREGIUDICA LA PERMANENZA DEL SOCIO NELL'ASSOCIAZIONE.

ART. 9 - CESSAZIONE

IL RAPPORTO ASSOCIATIVO HA IMMEDIATAMENTE TERMINE QUANDO IL SOCIO PRESENTA PER ISCRITTO LE PROPRIE DIMISSIONI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.

IL RAPPORTO ASSOCIATIVO DECADE QUANDO DELIBERATO IN ASSEMBLEA DEI SOCI DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ASSOCIATI, MOTIVANDO TALE SCELTA IN MODO RAGIONEVOLE ED OGGETTIVO.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10 - ORGANI E CARICHE

GLI ORGANI FONDAMENTALI DELL'ASSOCIAZIONE SONO:

- I. ASSEMBLEA DEI SOCI;
- II. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.

ALL'INTERNO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE LE CARICHE VIGENTI SONO:

- I. PRESIDENTE;
- II. VICE-PRESIDENTE;
- III. SEGRETARIO TESORIERE.

ASSEMBLEA

ART. 11 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'ASSEMBLEA DEI SOCI È L'ORGANO SOVRANO ED È COMPOSTA DA TUTTI GLI ASSOCIATI PER I QUALI SUSSISTE TALE QUALIFICA AL MOMENTO DELLA CONVOCAZIONE.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DEVE ESSERE CONVOCATA DAL PRESIDENTE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO ENTRO I QUATTRO MESI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE. L'ASSEMBLEA SI RIUNISCE, INOLTRE, QUANTE VOLTE L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE LO RITENGA NECESSARIO, O NE SIA FATTA RICHIESTA PER ISCRITTO, CON INDICAZIONE DELLE MATERIE DA TRATTARE, DA ALMENO UN DECIMO DEGLI ASSOCIATI, LA CUI CONVOCAZIONE DEVE AVERE LUOGO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA.

LA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE COMUNICATA A TUTTI I SOCI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE E DEVE CONTENERE I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, LA DATA, L'ORA ED IL LUOGO DELL'ASSEMBLEA.

ART. 13 - VOTAZIONI IN ASSEMBLEA

CIASCUN SOCIO PUÒ RAPPRESENTARE NELLE ASSEMBLEE ALTRI SOCI, IN NUMERO MASSIMO STABILITO DALLA LEGGE, PURCHÉ MUNITO DI DELEGA SCRITTA, CARTACEA O DIGITALE. L'ASSEMBLEA È REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO SOCI PRESENTI E RAPPRESENTATI SIANO ALMENO LA METÀ DEGLI ASSOCIATI CONVOCATI. ESSA È PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE, IN SUA ASSENZA DAL VICE-PRESIDENTE O DA UNA PERSONA DESIGNATA DALL'ASSEMBLEA STESSA, IL QUALE NOMINA A SUA VOLTA TRA I SOCI UN SEGRETARIO VERBALIZZANTE.

NELLE ASSEMBLEE HANNO DIRITTO DI VOTO TUTTI I SOCI, SECONDO IL PRINCIPIO DI VOTO SINGOLO. LE DELIBERE SONO APPROVATE A MAGGIORANZA DEI VOTI. IN CASO DI PAREGGIO, L'ESITO È DECISO TRAMITE DUELLO GIUDIZIARIO, NEI LIMITI CONCESSI DALLA LEGGE.

GLI AMMINISTRATORI NON HANNO DIRITTO DI VOTO QUANDO L'ASSEMBLEA DELIBERA SUL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNUALE E SULLE RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.

LE VOTAZIONI POSSONO AVVENIRE PER ALZATA DI MANO O A SCRUTINIO SEGRETO, QUANDO NE FACCIA RICHIESTA ALMENO UN DECIMO DEI PRESENTI.

ART. 14 - PREROGATIVE DELL'ASSEMBLEA

LE PREROGATIVE DELL'ASSEMBLEA SONO:

- I. NOMINA E REVOCA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI E, QUANDO PREVISTO, DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI;
- II. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNUALE;
- III. DELIBERARE SULLA RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI E PROMUOVERE AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI LORO CONFRONTI;
- IV. DELIBERARE SULL'AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI;
- V. MODIFICA DEL PRESENTE STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO;
- VI. APPROVAZIONE DI EVENTUALI REGOLAMENTI;
- VII. APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI, DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E DELL'EVENTUALE REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI PROPOSTI DALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE;
- VIII. DELIBERARE LO SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE;
- IX. DELIBERARE SU TUTTE LE QUESTIONI ATTINENTI ALLA GESTIONE SOCIALE RISERVATE ALLA SUA COMPETENZA DAL PRESENTE STATUTO, DALL'ATTO COSTITUTIVO O DALLA LEGGE, O SOTTOPOSTE AL SUO ESAME DALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, SECONDO IL PRINCIPIO DI SOVRANITÀ ASSEMBLEARE.

ART. 15 - MODIFICA DELLO STATUTO

LA MODIFICA DEL PRESENTE STATUTO DEVE ESSERE DELIBERATA IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA CON LA PRESENZA, DELEGHE INCLUSE, DI ALMENO TRE QUARTI DEGLI ASSOCIATI E CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DELL'ASSEMBLEA.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 16 - ELEZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE È COMPOSTO DA UN MINIMO DI TRE AMMINISTRATORI, TRA CUI IL PRESIDENTE, ELETTI DALL'ASSEMBLEA FRA I SOCI. IL NUMERO DI AMMINISTRATORI CHE COMPONE L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE VIENE DECISO IN SEDE DELLA SUA NOMINA, COMUNQUE NON PARI O SUPERIORE ALLA METÀ DEL NUMERO TOTALE DEGLI ASSOCIATI.

I SUOI COMPONENTI AMMINISTRANO A TITOLO GRATUITO L'ASSOCIAZIONE E, FINCHÉ IN CARICA, NON POSSONO RICOPRIRE CARICHE SOCIALI IN ALTRE ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ CON SIMILI FINALITÀ SPORTIVE.

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE RESTA IN CARICA PER QUATTRO ANNI ED È RIELEGGIBILE. IN CASO DI DIMISSIONI, A QUALSIASI TITOLO, DI UN COMPONENTE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE COMPRESO, VIENE COOPTATO IL PRIMO DEI NON ELETTI NELLA PRECEDENTE SEDUTA DI VOTAZIONE, E LA RATIFICA DELLA NOMINA, PER IL PERIODO RESTANTE DEL MANDATO, AVVERRÀ NELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE.

ART. 17 - RIUNIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE SI RIUNISCE OGNI QUALVOLTA IL PRESIDENTE O LA MAGGIORANZA DEI PROPRI COMPONENTI LO RITENGANO NECESSARIO. È PRESIDUTO DAL PRESIDENTE O, IN SUA ASSENZA, DAL VICE-PRESIDENTE. LE RIUNIONI SONO VALIDE CON LA PRESENZA DI ALMENO DUE TERZI DEI COMPONENTI. LE DELIBERAZIONI SI ADOTTANO A MAGGIORANZA SEMPLICE. IN CASO DI PAREGGIO DEI VOTI, IL VOTO DEL PRESIDENTE O DI CHI PRESIEDE IN SUA VECE DETERMINA L'ESITO.

ART. 18 - PREROGATIVE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE:

- I. REDIGE I PROGRAMMI DI ATTIVITÀ SOCIALE PREVISTI DALLO STATUTO SULLA BASE DELLE LINEE APPROVATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- II. EMANA I REGOLAMENTI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- III. PUÒ NOMINARE COMMISSIONI INTERNE SENZA VOTO DELIBERANTE;
- IV. CURA L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA;

- V. REDIGE I RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA;
- VI. STIPULA TUTTI GLI ATTI E I CONTRATTI DI OGNI GENERE INERENTI ALL'ATTIVITÀ SOCIALE;
- VII. SVOLGE TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ NECESSARIE E FUNZIONALI ALLA GESTIONE SOCIALE.

IL POTERE DI RAPPRESENTANZA ATTRIBUITO AGLI AMMINISTRATORI È GENERALE. LE LIMITAZIONI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA NON SONO OPPONIBILI AI TERZI SE NON SONO ISCRITTE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE O SE NON SI PROVA CHE I TERZI NE ERANO A CONOSCENZA.

ART. 19 - DECADENZA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DECADE QUANDO VIENE A MANCARE NEI TEMPI IMPOSTI L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNUALE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, OPPURE QUANDO ALMENO METÀ DEI CONSIGLIERI ELETTI PER TALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE HA DATO LE DIMISSIONI. CON LA DECADENZA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, IL SEGRETARIO CONVOCA L'ASSEMBLEA CHE SI RIUNISCE ENTRO TRENTA GIORNI PER ELEGGERE I NUOVI CONSIGLIERI E IL PRESIDENTE.

NOMINE

ART. 20 - PRESIDENTE

AL PRESIDENTE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE COMPETE LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE E LA FIRMA SOCIALE. EGLI PRESIEDE E CONVOCA L'ASSEMBLEA E L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE; SOVRINTENDE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DELL'ASSOCIAZIONE.

ART. 21 - VICE-PRESIDENTE

IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL PRESIDENTE TUTTE LE SUE MANSIONI SPETTANO AL VICE-PRESIDENTE, CHE VIENE ELETTO DALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA SEDUTA FRA I SUOI MEMBRI, RESTA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DI UN NUOVO ORGANO DI AMMINISTRAZIONE ED È RIELEGGIBILE.

ART. 22 - SEGRETARIO TESORIERE

IL SEGRETARIO VIENE ELETTO DALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA SEDUTA FRA I SUOI MEMBRI, RESTA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DI UN NUOVO ORGANO DI AMMINISTRAZIONE ED È RIELEGGIBILE. ASSUME LE VECI DEL PRESIDENTE IN CASO DI SUE DIMISSIONI O DI DECADENZA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.

COINCIDE CON LA CARICA DI TESORIERE.

ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO

AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 30 COMMA 2 DEL D. LGS. 117/2017, L'ASSEMBLEA PROCEDE ALLA NOMINA DI UN ORGANO DI CONTROLLO, ANCHE MONOCRATICO.

ART. 24 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 31 COMMA 1 DEL D. LGS. 117/2017, L'ASSEMBLEA PROCEDE ALLA NOMINA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE

ART. 25 - PATRIMONIO

IL FONDO PATRIMONIALE DELL'ASSOCIAZIONE È UTILIZZABILE UNICAMENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE SUE ATTIVITÀ STATUTARIE AI FINI DELL'ESCLUSIVO PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE.

IL PATRIMONIO È COSTITUITO DA:

- I. EROGAZIONI LIBERALI ED OFFERTE DEGLI ASSOCIATI E DI TERZI;
- II. EREDITÀ, DONAZIONI E LEGATI;
- III. CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA, DI ORGANISMI INTERNAZIONALI, DELLO STATO, DELLE REGIONI, DI ENTI LOCALI, DI ENTI O ISTITUZIONI PUBBLICHE ANCHE FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI SPECIFICI E DOCUMENTATI PROGRAMMI REALIZZATI NELL'AMBITO DEI FINI STATUTARI;
- IV. ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI CONVENZIONATI OVVERO ENTRATE DERIVANTI DA INIZIATIVE PROMOZIONALI FINALIZZATE AL PROPRIO FINANZIAMENTO, QUALI FESTE E SOTTOSCRIZIONI A PREMI;
- V. PROVENTI DELLE CESSIONI DI BENI E SERVIZI AGLI ASSOCIATI E A TERZI, ANCHE ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE DI NATURA COMMERCIALE O ARTIGIANALE, SVOLTE IN MANIERA AUSILIARIA E SUSSIDIARIA E COMUNQUE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI;
- VI. ALTRE ENTRATE COMPATIBILI CON LE FINALITÀ SOCIALI.

ART. 26 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

È VIETATO DISTRIBUIRE, ANCHE IN MODO INDIRETTO, UTILI O AVANZI DI GESTIONE, NONCHÉ FONDI, RISERVE O CAPITALE, DURANTE LA VITA DELL'ASSOCIAZIONE, SALVO CHE LA DESTINAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NON SIANO IMPOSTI DALLA LEGGE.

È FATTO OBBLIGO DI REINVESTIRE L'EVENTUALE AVANZO DI GESTIONE A FAVORE DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI STATUTARIAMENTE PREVISTE. L'ASSOCIAZIONE HA L'OBBLIGO DI INVESTIRE I FONDI IN MATERIALI, STRUMENTI E SERVIZI CHE SUPPORTINO LE SUE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E CONTRIBUISCANO AL LORO MIGLIORAMENTO. TALI SPESE COMPRENDONO L'ACQUISTO DI SIMULACRI DI ARMI MEDIEVALI, ARMATURE, EQUIPAGGIAMENTO, STRUMENTI E SERVIZI, COSÌ COME IL PAGAMENTO DI COPERTURE ASSICURATIVE CHE TUTELINO I SOCI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RIGUARDANTI L'ASSOCIAZIONE.

I BENI ACQUISTATI ATTINGENDO RISORSE DAL FONDO COMUNE CONTINUANO AD APPARTENERE AL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

ART. 27 - RIMBORSI

L'ATTIVITÀ DEGLI ASSOCIATI È SVOLTA PREVALENTEMENTE A TITOLO GRATUITO. È AMMESSO IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NEI LIMITI FISSATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITÀ DEL FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE. IN CASI DI PARTICOLARE NECESSITÀ, L'ASSOCIAZIONE POTRÀ ASSUMERE LAVORATORI DIPENDENTI O AVVALERSI DI PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO, ANCHE RICORRENDO AI PROPRI ASSOCIATI, NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 28 - VERSAMENTI

OGNI VERSAMENTO FATTO DAI SOCI NEL FONDO COMUNE È DA CONSIDERARSI UN'EROGAZIONE LIBERALE ALL'ASSOCIAZIONE. LE QUOTE DONATE NON INFLUISCONO SULLA RAPPRESENTATIVITÀ DEL SOCIO IN ASSEMBLEA E NON SONO RIMBORSABILI.

ART. 29 - RENDICONTAZIONE

IL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPRENDE L'ESERCIZIO SOCIALE DAL PRIMO GENNAIO AL TRENTUNO DICEMBRE DI OGNI ANNO E DEVE ESSERE PRESENTATO DALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA PER LA SUA APPROVAZIONE ENTRO IL TRENTA APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO, CIOÈ ENTRO QUATTRO MESI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, E DA QUESTA APPROVATO IN SEDE DI RIUNIONE ORDINARIA.

TITOLO VI - NORME ACCESSORIE

ART. 30 - PUBBLICITÀ ATTI

DELIBERE, RENDICONTI, CONVOCAZIONI E VERBALI DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI SONO CONSERVATI IN FORMA CARTACEA NELLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE. I SOCI HANNO DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI ASSOCIATIVI, EVENTUALMENTE RESI DISPONIBILI IN FORMA DIGITALE A CHI NE FACCIA RICHIESTA DI VISIONE.

ART. 31 - FUSIONI, TRASFORMAZIONI E SCISSIONI

È ESCLUSA LA POSSIBILITÀ PER L'ASSOCIAZIONE DI OPERARE FUSIONI, TRASFORMAZIONI O SCISSIONI, SE NON NEI CASI IMPOSTI DALLA LEGGE.

ART. 32 - SCIoglimento

LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE DEVE ESSERE DELIBERATO IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA, MOTIVANDO TALE SCELTA IN MODO RAGIONEVOLE ED OGGETTIVO, CON IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO TRE QUARTI DEGLI ASSOCIATI, CHE DOVRANNO INDICARE ANCHE GLI EVENTUALI DESTINATARI DEL PATRIMONIO ASSOCIATIVO INVENTARIATO. IN CASO DI SCIoglimento L'ASSEMBLEA PROVVEDE ALLA NOMINA DI UNO O PIÙ LIQUIDATORI, ANCHE NON SOCI, DETERMINANDONE GLI EVENTUALI COMPENSI.

IL PATRIMONIO RESIDUO CHE RISULTA DALLA LIQUIDAZIONE È DEVOLUTO, PREVIO PARERE POSITIVO DELL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE E SALVA DIVERSA DESTINAZIONE IMPOSTA DALLA LEGGE, AD ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE O A FINI DI UTILITÀ SOCIALE, NELLE MORE DELLA PIENA OPERATIVITÀ DEL SUDDETTO UFFICIO.

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE STATUTO SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE REGOLAMENTARI VIGENTI E QUELLE CHE IN AVVENIRE SARANNO EMANATE IN MATERIA.

3 546 01/08/2022

0,00 TIF22L000546000ZH
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TIF